

N° 36 – 31 ottobre 2018

In questo numero:

- Molte segnalazioni di e-commerce irregolare
- Così la Commissione valuta i titoli
- Che cosa prevale tra incompatibilità e apertura della farmacia
- Ancora possibile regolarizzare la posizione ONAOSI
- Cinque prescrizioni da evitare in pediatria

PRIMO PIANO

Molte segnalazioni di e-commerce irregolare

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le segnalazioni dei NAS a proposito della pubblicità e vendita non consentita di farmaci on line. E' opportuno, quindi riepilogare la disciplina di questa materia. Ai sensi della normativa in vigore in Italia, la vendita online è ammessa solo per i medicinali ad uso umano non soggetti ad obbligo di prescrizione medica e potrà essere effettuata unicamente dalle farmacie e dagli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di SOP e OTC (parafarmacie) ai sensi della Legge 248/2006, purché dotati di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma (ovvero da altre autorità competenti individuate dalla legislazione regionale). Il Ministero della salute ha inoltre chiarito che il titolare di farmacia in possesso anche dell'autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali - di cui sia già in possesso - acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della Farmacia.

Il prezzo dei farmaci venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia. Il sito web per la fornitura a distanza dei medicinali dovrà contenere: i recapiti dell'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, un link al sito web del Ministero della salute, il logo comune, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web, che dovrà contenere un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente dell'elenco, pubblicato sul sito del Ministero della salute, delle farmacie e delle parafarmacie autorizzate all' e-commerce.

Il logo è stato predisposto e disciplinato DM 6 luglio 2015, deve essere conforme al marchio combinato (Composite Mark) che è allegato al decreto stesso - e avere le caratteristiche tecniche lì indicate. In caso di inosservanza di queste prescrizioni, la legge prevede severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti responsabili.

Si ricorda che il Titolo XIII del Codice Deontologico del farmacista, approvato lo scorso 7 maggio, è interamente dedicato alla vendita di medicinali attraverso Internet.

CONCORSO STRAORDINARIO

Così la Commissione valuta i titoli

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6056 del 2018, pubblicata il 24 ottobre, si è pronunciato sulla valutazione dei titoli, nell'ambito dei concorsi straordinari per l'assegnazione di sedi farmaceutiche.

L'occasione è stato il ricorso di una partecipante che lamentava la mancata valutazione di un "corso di perfezionamento biennale" in omeopatia e di alcuni "corsi di aggiornamento professionale". Secondo i giudici, "l'articolo 8 del bando di concorso faceva espressamente rinvio al DPCM n. 298/1994,.. [e] investiva, altresì, la Commissione esaminatrice del compito di determinare i criteri integrativi per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel bando e nella normativa vigente". Nella sentenza si rammenta, inoltre, che le commissioni esaminatrici, nel fissare i parametri di valutazione e nel giudicare le prove di esame o di concorso, esercitano un'amplissima discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo, salvo i casi di vizi di legittimità per violazione delle regole procedurali e per eccesso di potere. Nello specifico, rispetto alla mancata valutazione del "corso di perfezionamento biennale" in omeopatia, il Collegio rileva come l'impostazione privilegiata dalla Commissione si muova essenzialmente nel solco tracciato dal richiamato DPCM che, quanto ai titoli di studio, circoscrive l'ambito dei titoli di perfezionamento post lauream perimetrandolo in funzione, da un lato, dei soggetti accreditati al loro rilascio e, dall'altro, dell'attinenza con l'attività di settore. Ed, invero, l'articolo 6 comma 1 del DPCM 298/1994 assegna rilievo alle specializzazioni universitarie o al conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche". Allo stesso modo, per la valutazione dei corsi di aggiornamento, la Commissione, a ciò espressamente abilitata dal bando, ha ritenuto di subordinare la rilevanza al requisito del superamento di un esame finale.

Che cosa prevale tra incompatibilità e apertura della farmacia

Il comune di Roma Capitale, nel giugno 2018, aveva annullato d'ufficio, disponendo la chiusura immediata della farmacia, l'autorizzazione rilasciata l'anno precedente a due vincitrici in forma associata di una sede romana "in qualità di co-titolari" della sede stessa gestita dalla s.a.s. che avevano costituito. La ragione addotta è che una delle co-titolari intendeva mantenere il proprio impiego, a tempo pieno, di docente universitario. Le due professioniste si erano rivolte al TAR del Lazio per ottenere la sospensione in via cautelare del provvedimento di chiusura. Il TAR, con l'ordinanza 5488 del 17 settembre 2018, aveva negato la sospensione, sul presupposto che l'autorizzazione annullata si riferisce all'apertura e all'esercizio della sede farmaceutica cui le contitolari hanno concorso "per la gestione associata, sommando i titoli posseduti", con la conseguenza che "la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità". Respinta anche l'argomentazione allegata dalla ricorrente, secondo la quale avrebbe potuto mantenere il rapporto di lavoro quale professore associato non essendo coinvolta nella gestione della farmacia, in quanto "la previsione normativa richiamata appare stabilire una correlazione necessaria tra contitolarità e cogestione della farmacia, quale conseguenza della partecipazione congiunta alla procedura per l'assegnazione della sede".

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 5105 del 19 ottobre 2018, ha però riformato l'ordinanza del Tar, argomentando che "nelle more, vada accordata preferenza all'interesse dell'appellante in ragione degli effetti pregiudizievoli irreversibili che la chiusura della farmacia, anche per periodi non lunghi, può determinare, da ritenersi prevalenti su quelli a presidio dei quali si pone la qui avversata misura di ritiro". In virtù della succitata ordinanza, pertanto, le due ricorrenti potranno continuare a gestire l'esercizio sino alla definizione del giudizio di primo grado pendente dinanzi al TAR Lazio.

SCADENZE

Ancora possibile regolarizzare la posizione ONAOSI

A seguito dell'approvazione del nuovo Statuto dell'ONAOSI, è possibile regolarizzare la propria posizione contributiva entro il termine inderogabile del 16/11/2018. Infatti, le figure sanitarie che hanno perso lo status di contribuente per morosità negli ultimi cinque anni possono versare le annualità mancanti entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del nuovo Statuto che, appunto, risale al 16 novembre 2017. Alla sanatoria sono ammessi gli iscritti in qualità di contribuenti obbligatori ex dipendenti pubblici in servizio al 31/12/2012 e in qualità di contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31/12/2012.

APPROPRIATEZZA

Cinque prescrizioni da evitare in pediatria

La Federazione italiana medici pediatri (FIMP), nell'ambito del progetto 'Fare di più non significa far meglio - Choosing Wisely Italia', ha elaborato cinque raccomandazioni a proposito di test diagnostici e terapie farmacologiche che vanno evitate nel trattamento di condizioni molto comuni tra i bambini. Questo l'elenco della FIMP: 1) Non prescrivere farmaci (per aerosol e/o sistemici) in caso di bronchiolite; 2) Non fare diagnosi di infezione delle vie urinarie in base al solo esame colturale delle urine; 3) Non trattare sistematicamente una febbre in assenza di altri sintomi. Se si decide di trattare, fare ricorso a dosaggi appropriati, evitando l'uso combinato/alternato di paracetamolo e ibuprofene; 4) Non utilizzare farmaci cortisonici per via sistemica per il trattamento della febbre; 5) Non utilizzare terapia nasale topica attraverso doccia nasale micronizzata con farmaci non specificamente autorizzati per questa via di somministrazione. "Siamo arrivati a queste cinque raccomandazioni attraverso un'indagine e una riflessione interna che ha coinvolto oltre 1.040 pediatri di famiglia - sottolinea Mattia Doria, segretario nazionale alle attività scientifiche ed etiche della Federazione - Abbiamo in un primo momento individuato 16 pratiche cliniche considerate a rischio di inappropriatezza. Tra queste, poi, sono state selezionate queste cinque".